



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 323 e altri/I/CPGT

Delibera n. 28/2026

Il Consiglio nella seduta del 20.01.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere: M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1302 dell'11/11/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 18/11/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di Sezione, n. 1 Vicepresidente di Sezione e n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone**, con proroga eccezionale nelle more dell'applicazione non esclusiva del **VPS Angelo Antonio GENISE**;

rilevato che sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
BIANCHI Giancarlo	PS	CGT I grado REGGIO CALABRIA	193	PS
				VPS
				GT
LUBERTO Vincenzo	PS	CGT I grado COSENZA	209	PS
				VPS
				GT
GENISE Angelo Antonio	VPS	CGT I grado COSENZA	135	VPS
				GT
MACCARONE Antonio	VPS	CGT I grado CATANZARO	154	VPS
LACEDRA Donato	GT	CGT I grado POTENZA	20	GT
GUARASCIO Domenico	GT	CGT I grado CATANZARO	658	GT
RUSSO Pasquale	GT	CGT I grado COSENZA	1324	GT

vista la Risoluzione n. 6 del 10/12/2024;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
 A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
 B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che, in riferimento al posto di **Presidente di Sezione**, il bando di interpello sopra richiamato è stato indetto in vista della cessazione per raggiunti limiti di età del **dott. Santi CONSOLO** e che, per effetto della modifica all'art. 17, comma 9, D.lgs. n. 175 del 14 novembre 2024 (c.d. testo unico della giustizia tributaria) apportata dall'art. 1, comma 148, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, tale componente cesserà solo al compimento del settantacinquesimo anno di età;

ritenuto, pertanto, doversi procedere alla revoca d'ufficio del bando di interpello in esame limitatamente al posto di **Presidente di Sezione**, essendo mutate le ragioni che ne hanno autorizzato l'indizione;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al **punto 5** della **Risoluzione n. 6/2024**;

considerato che, essendo il numero di candidati ammessi alle valutazioni per la carica di **Vicepresidente di Sezione** superiore a quello bandito, occorre procedere secondo i criteri di precedenza previsti dalla **Risoluzione n. 6/2024**;

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di **Vicepresidente di Sezione**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Angelo Antonio GENISE**, il quale va applicato;

ritenuto doversi disporre la cessazione, in data 03/02/2026, dell'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone** del **dott. Angelo Antonio GENISE**, disposta con delibera consiliare n. 544 del 13/05/2025 fino al 06/01/2026 e prorogata in via eccezionale nelle more dell'espletamento del presente interpello;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che, essendo il numero di candidati ammessi alle valutazioni per la carica di **Giudice Tributario** superiore a quello bandito, occorre procedere secondo i criteri di precedenza previsti dalla **Risoluzione n. 6/2024**;

ritenuto che tra i candidati ammessi per la carica di **Giudice Tributario**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Donato LACEDRA**, il quale va applicato;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni n. 6 del 10/12/2024 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

- in parziale modifica della delibera n. 1302 dell'11/11/2025, ferma nel resto, di revocare il bando di interpello per applicazione non esclusiva limitatamente al posto di **Presidente di Sezione**;
- di disporre la cessazione, in data 03/02/2026, dell'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone** del **dott. Angelo Antonio GENISE**, disposta con delibera n. 544 del 13/05/2025;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone**, a decorrere dal 04/02/2026 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
GENISE Angelo Antonio	VPS	CGT I grado COSENZA
LACEDRA Donato	GT	CGT I grado POTENZA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- alla **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza**, la quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui i giudici risultino assegnatari nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto.

LA PRESIDENTE
Firmatario1